

DIPARTIMENTO AMBIENTE

VALUTAZIONE AMBIENTALE E TUTELA QUALITA' DELL'ARIA

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N. 4356 in data 09-08-2018

OGGETTO : MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE, GIA' RILASCIATA ALLA SOCIETA' "HEINEKEN ITALIA S.P.A.", DI POLLEIN, CON PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. 4232 IN DATA 16 OTTOBRE 2013, RELATIVA ALL'INSTALLAZIONE DELLA NUOVA LINEA CONFEZIONAMENTO LATTINE "BLADE 2", AI SENSI DEL TITOLO III-BIS DEL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152.

Il Dirigente della Struttura organizzativa Valutazione ambientale e tutela qualità dell'aria

- visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, ed in particolare il Titolo III-bis della Parte Seconda concernente "L'autorizzazione integrata ambientale" e successive integrazioni e modificazioni;
- richiamato in particolare l'articolo 29-ter del citato decreto, che stabilisce le modalità di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA);
- richiamato il provvedimento dirigenziale n. 4232 del 16 ottobre 2013 e s.m.i. con il quale è stata rinnovata l'autorizzazione integrata ambientale alla società "HEINEKEN ITALIA S.P.A.", di Pollein;
- richiamata la nota prot. n. 13/2018 in data 2 luglio 2018 della società "HEINEKEN ITALIA S.P.A.", ns. prot. n. 4561/TA in data 10 luglio 2018, che ha richiesto una modifica non sostanziale per l'installazione della nuova linea di confezionamento lattine "Blade 2" presso lo stabilimento di Pollein;
- dato atto che, a seguito di richiesta parere da parte della scrivente Struttura Organizzativa (nota prot. n. 4618/TA in data 12/07/2018), ARPA Valle d'Aosta ha provveduto a esprimere il parere di competenza acquisito da codesta amministrazione in data 17/07/2018 recante prot. n. 8435 che

recita nelle conclusioni quanto segue: “Si esprime parere favorevole alla modifica non sostanziale in oggetto.

La modifica non comporta la necessità di modificare il quadro prescrittivo attualmente previsto dall’AIA.

È tuttavia necessario procedere ad un aggiornamento del testo del provvedimento di autorizzazione indicando la presenza dei punti di emissione denominati E83, N84 le cui specifiche sono riportate nel precedente paragrafo 2 della presente relazione.”;

- ritenuto di dover autorizzare quanto richiesto dalla società “HEINEKEN ITALIA S.P.A.”, di Pollein che costituisce modifica non sostanziale dell’AIA, rilasciata con provvedimento dirigenziale n. 4232 del 16 ottobre 2013, concernente il rinnovo dell’Autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis, art. 29-octies del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, già rilasciata alla società “HEINEKEN ITALIA S.P.A.”, di Pollein, con provvedimento dirigenziale n. 4445 del 26 ottobre 2007, dando atto che tale aggiornamento non costituisce modifica sostanziale dell’autorizzazione integrata ambientale;
- vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22, “Nuova disciplina dell’organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti del comparto Unico della Valle d’Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale” ed in particolare, l’articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1443 in data 25/10/2017 concernente la ridefinizione della struttura organizzativa dell’Amministrazione regionale, a decorrere dal 16 novembre 2017, a modificazione della DGR 476/2017;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1853 in data 28.12.2017 concernente l’approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2018/2020 e delle connesse disposizioni applicative;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1042 del 29/07/2016 recante il conferimento dell’incarico dirigenziale al sottoscritto;

DECIDE

1) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la modifica dell’autorizzazione integrata ambientale rilasciata con provvedimento dirigenziale n. 4232 del 16 ottobre 2013, concernente il rinnovo dell’Autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis, art. 29-octies del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, già rilasciata alla società “HEINEKEN ITALIA S.P.A.”, di Pollein, con provvedimento dirigenziale n. 4445 del 26 ottobre 2007, ai sensi e per gli effetti di cui alla parte seconda, titolo III-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l’installazione della nuova linea confezionamento “Blade 2”, presso lo stabilimento della società “HEINEKEN ITALIA S.P.A.”, in Comune di Pollein, Località Autoporto, n. 11, dando atto che tale modificazione non costituisce modifica sostanziale dell’autorizzazione integrata ambientale;

2) di integrare la tabella presente al punto “2.1.1 Punti di emissione soggetti ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera” del P.D. n. 4232 del 16 ottobre 2013, come modificata dal P.D. 2208 del 5 maggio 2017, con la seguente tabella inerente i punti di emissione provenienti dalla nuova linea di produzione denominata Blade 2:

<i>Punto di emissione</i>	<i>Impianto</i>	<i>Portata * (Nm³/h)</i>	<i>Altezza da terra (m)</i>	<i>Diametro del camino (m)</i>	<i>Temperatura (°C)</i>	<i>Impianto di abbattimento</i>	<i>Durata media dell'emissione</i>
N83	Linea Blade 2 – Riempitrice	700	12	0,07	Ambiente	Nessuno	11 h/giorno 250 giorni/anno
N84	Linea Blade 2 – Etichettatrice Sleeve	70	6,5	0,3	100	Nessuno	11 h/giorno 250 giorni/anno

* La misura della portata è necessaria per la determinazione del flusso di massa. Il valore di portata indicato in tabella ha carattere di riferimento indicativo e non costituisce un parametro di controllo in sede di verifica.

3) di integrare la tabella presente al punto “2.1.2 Limiti di emissione in atmosfera e frequenze di autocontrollo” del P.D. n. 4232 del 16 ottobre 2013, come modificata dal P.D. 2208 del 5 maggio 2017, con la seguente tabella inerente i limiti imposti ai punti di emissione provenienti dalla nuova linea di produzione denominata Blade 2:

<i>Punto di emissione</i>	<i>Impianto/Fase di processo</i>	<i>Sistema di abbattimento</i>	<i>Portata* (Nm³/h)</i>	<i>Sostanza inquinante</i>	<i>Limiti di emissione</i>		<i>Frequenza autocontrollo</i>
					<i>Concentrazione (mg/Nm³)**</i>	<i>Flusso di massa (kg/h)</i>	
N83	Linea Blade 2 – Riempitrice	Nessuno	700	CO ₂	n. a.	n. a.	Non previsto
N84	Linea Blade 2 – Etichettatrice Sleeve	Nessuno	70	Vapore acqueo	n. a.	n. a.	Non previsto

* La misura della portata è necessaria per la determinazione del flusso di massa. Il valore di portata indicato in tabella ha carattere di riferimento indicativo e non costituisce un parametro di controllo in sede di verifica.

4) L'azienda dovrà comunicare la data di messa in esercizio dell'impianto, mentre la messa a regime dovrà essere effettuata entro 4 mesi dalla data di messa in esercizio. Le date di messa in esercizio e di messa a regime dovranno essere comunicate almeno 15 giorni prima alla Struttura organizzativa pianificazione e valutazione ambientale, all'A.R.P.A. VDA e Corpo Forestale della Valle d'Aosta.

5) di prendere atto, secondo quanto dichiarato dall'azienda, che tutti gli scarichi di raccolta fluidi provenienti da svuotamento delle tubazioni, processi di sanificazione, lavaggio e manutenzioni necessarie della linea saranno convogliati nella rete di stabilimento dedicata alle acque nere e trattate all'interno del depuratore aziendale;

6) di stabilire che il presente provvedimento venga notificato alla società “HEINEKEN ITALIA S.p.A.”, alla stazione forestale competente per territorio e ad ogni altro soggetto coinvolto nel procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;

7) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per l'Amministrazione regionale.

L'ESTENSORE
- Andrea GARUTTI -

IL DIRIGENTE
- Paolo BAGNOD -

PAOLO BAGNOD

Struttura gestione della spesa, bilancio di cassa e regolarità contabile

Atto non soggetto a visto regolarità contabile

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CONTROLLO CONTABILE

REFERTO PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 10/08/2018 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

IL SEGRETARIO REFERTO